

Agli
ENTI BILATERALI REGIONALI

LORO SEDI

Prot. n. 223
Roma, 19 aprile 2011.

Oggetto: Versamenti alla bilateralità-Facoltà di compensazione con crediti fiscali e contributivi delle imprese.

Come è noto, l'interpretazione della natura contrattuale delle somme versate alla bilateralità ha portato ad escludere la possibilità di compensare crediti di natura fiscale e per contribuzione obbligatoria dovuti dalle imprese con le partite a debito da versare mensilmente all'E.B.N.A. mediante modello F 24.

Tantomeno è prevista alcuna forma di compensazione nelle diverse ipotesi in cui le imprese abbiano debiti fiscali o contributivi nei cui confronti gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate non sono possono utilizzare gli importi destinati agli Enti bilaterali.

Con recente comunicazione in materia di convenzioni stipulate con altri Enti bilaterali diversi dall'E.B.N.A., la Direzione Generale dell'I.N.P.S. ha mutato atteggiamento interpretativo rendendo noto che è ora possibile per le imprese compensare crediti in essere di natura fiscale e/o previdenziale ai fini del versamento dei contributi agli Enti bilaterali.

La Direzione Generale dell'I.N.A.I.L., interpellata dall'E.B.N.A., a sua volta ha confermato che fra le partite compensabili rientrano anche i crediti per premi assicurativi dovuti all'Istituto risultanti dalla "Sezione altri Enti previdenziali ed assicurativi – I.N.A.I.L."

Entrambi gli Enti previdenziali hanno, peraltro, fugato le preoccupazioni espresse dall'E.B.N.A. in ordine alla tempistica degli accrediti delle quote versate alla bilateralità mediante conguaglio, precisando che tali accrediti non subiranno ritardi.

E' stato, altresì, chiarito che in caso di inesistenza dei crediti vantati sui quali sono stati operati indebitamente conguagli, i recuperi contributivi e fiscali verranno operati nei confronti delle imprese e non riguarderanno gli Enti bilaterali.

Si riepiloga, pertanto, quanto già anticipato mediante comunicazioni delle Parti Sociali.

Le somme aventi causale “EBNA” esposte nella sezione I.N.P.S. del modello F 24, esclusivamente in corrispondenza del campo “importi a debito versati”, non possono, come in precedenza, essere utilizzate dagli Enti previdenziali e dall’Agenzia delle Entrate per effettuare compensazioni con altre causali a proprio credito.

Si evidenzia, viceversa, che la predetta causale “EBNA” può essere utilizzata dai datori di lavoro per operare compensazioni con altre causali di natura fiscale e/o previdenziale che determinino un credito a favore delle imprese.

In altre parole, le imprese potranno utilizzare le somme a proprio credito derivanti da altre causali per versare i contributi all’E.B.N.A..

Si rappresenta quanto sopra ai fini di una compiuta valutazione dell’opportunità per le imprese di avvalersi di detta facoltà.

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore
Giacomo Emilio Curatulo